



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:

Antonella Di Tullio	Presidente
Silvia Albano	Giudice
Corrado Bile	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da [REDACTED],
rappresentato e difeso dall'Avvocato Fabrizio Bloise, nei confronti del Ministero dell'interno –
[REDACTED] *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato.

OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.

Con ricorso depositato in data 28.05.2025 l'odierno ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento del 3.02.2025 e notificato il 14.05.2025 con cui la Questura di Latina ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.

Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.

Il Ministero si è costituito sostenendo l'infondatezza del ricorso.

In diritto

Il ricorso è fondato.

Il Collegio osserva altresì che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento

del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.

La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

Per converso, il rimpatrio comprometterebbe il percorso di integrazione avviato nel nostro Paese e, di conseguenza, la vita privata intesa in conformità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, *Narjis c. Italia*, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, *Üner c. Paesi Bassi*, n. 46410/99. Si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, *Maslov c. Austria*, n. 1638/03).

Concludendo, appare opportuno evidenziare che, dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Nulla sulle spese stante l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

-il Tribunale riconosce [REDACTED] il 06.01.1982, il diritto al rilascio della protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte

ricorrente del permesso di soggiorno di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;

██████████

Così deciso in Roma, in data 17 febbraio 2026

La Presidente

Antonella Di Tullio